



**TRIBUNALE DI PARMA SEZIONE II CIVILE**  
**FALLIMENTI**

**LINEE GUIDA PER IL PERIODO 9.03.2020 -30.06.2020**  
**A SEGUITO EMERGENZA CORONA VIRUS .**

All'Ordine Avvocati, All'Ordine Dottori Commercialisti, all'UNA di Parma ed all'IS.VE.GI. di Parma

Ai curatori, periti, coadiutori e avvocati collaboranti colla sezione.

I Giudici della sezione fallimentare,

ad integrazione e modifica della circolare emessa in data 12.03.2020;

letto il D.L. n. 18 del 17.03.2020;

lette le linee guida del CSM n. 186/VV/2020;

tenuto conto delle linee guida adottate dagli altri Tribunali, comunicano quanto segue:

**A) In ordine alle udienze prefallimentari ed ai relativi collegi:**

considerata la disposizione in ordine alla creazione di un periodo cuscinetto, simile alla sospensione feriale estiva, che va dal giorno 9 marzo al 15 aprile 2020 compreso, di cui all'art. 83 del D.L. n. 18 del 17.03.2020<sup>1</sup>, e la necessità di successiva riorganizzazione del lavoro;

osservato che parte della materia trattata dalla sezione, può rientrare nella eccezione disposta dall'art. 83 comma terzo lettera a) del citato decreto ove si discorre di procedimenti in cui la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti e si

<sup>1</sup> "1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.

2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto".

tratta segnatamente delle istruttorie prefallimentari e delle conseguenti dichiarazioni di fallimento;

verrà adottato un trattamento differenziato rispetto alla disciplina generale solo quando la urgenza venga attestata, con decreto steso in calce al ricorso ex artt. 6 e 7 l.f. o nel decreto di fissazione udienza dal delegato del Presidente del Tribunale;

a tal fine occorre che *ictu oculi* sia evidente l'urgenza, ad esempio perché il periodo annuale dopo la cancellazione sta spirando (questione per lo più rilevabile d'ufficio), o perché una rilevante ipoteca si sta consolidando o altro, **eventualità che non può che essere segnalata dal ricorrente.** (ovviamente in via telematica poiché è inibito l'uso di qualsiasi cartaceo);

in assenza di tali elementi, anche le prefallimentari saranno rinviate dopo il 15 aprile 2020 con una certa elasticità del differimento, essendo prevedibile che lo spazio dei rinvii debba essere mantenuto fluido nella entità e nei tempi, essendo sconsigliabile fare rinvii troppo corti che rischiano di essere reiterati più volte;

i giudici comunicheranno in via telematica tramite cancelleria o altro mezzo telematico reperito, i rinvii;

analoga disciplina verrà adottata per la trattazione dei concordati ex 161 sesto comma, e per le udienze ai sensi degli artt. 162, 173, 179, 180;

per le udienze non soggette a rinvio, è ammesso che i difensori che lo ritengano opportuno depositino difese scritte comunicando che non intendono comparire rimettendosi agli scritti, **avvisando di ciò il Giudice delegato almeno quattro giorni prima trasmettendo un'e-mail congiunta;**

la celebrazione dell'udienza prefallimentare sarà in ogni caso necessaria, se il fallendo non si costituisce, dovendosi comunque consentire al debitore la difesa personale, a meno che questi non dichiari via mail di rimettersi a giustizia o di rinunciare a comparire;

**analoga disciplina verrà adottata per le pronunce collegiali in materia di procedure minori** ( in caso di urgenza, individuata in base ai rilievi delle parti, verrà celebrata, altrimenti rinviata).

#### **B) In ordine alle aste fallimentari in corso :**

Come già evidenziato nella circolare del 12.03.2020, la sezione reputa che la situazione contingente di allarme e preoccupazione per il futuro anche del Paese sia idonea a incidere sulla possibilità di raggiungere il giusto prezzo ex art. 108, falsando il mercato per l'incertezza, l'ovvia accentuata difficoltà di accedere al credito, finendo per poter favorire in tendenza implicitamente le concentrazioni economiche speculative e che tale tendenza debba essere contrastata e sedata, rilevato che ragionevolmente per iniziare riequilibrio vi sia necessità di un periodo maggiore di quello individuato fino al 15.04.2020 dal decreto n. 18 ;

premessò altresì che appare significativo che il decreto n. 18 abbia scelto di disciplinare le udienze civili e penali assegnando ai capi degli uffici, di concerto colle autorità sanitarie, ampi poteri organizzativi, suggerendo varie modalità al fine di evitare assembramenti e compresenze in Tribunale, addirittura consentendo, fra le altre possibili misure, il rinvio a dopo il 30 giugno 2020;

considerato che la situazione di emergenza in Emilia Romagna e nella città di Parma in particolare, appare, allo stato, ancora critica;

ritenuto che non si possa trascurare la situazione di coloro che collaborano fuori dall'udienza civile col Giudice delegato, nella redazione di perizie, visione delle strutture in vendita, nella sala aste, nella celebrazione delle vendite, ricezione buste, apertura delle stesse ecc. (periti, custodi, coadiutori, curatori, società specializzate ecc,) che pertanto si ritiene di dover differire in generale le aste per il periodo in esame come segue:

- **sospensione** delle attività di perizia che necessitano di accesso ai pubblici uffici e non possano essere svolte in via telematica sino al 30.06.2020, con redazione *medio tempore* delle attività diverse possibili (come sotto meglio specificato);
- **sospensione** dell'attività di visita se l'immobile abitativo è occupato sino al 30.06.2020 o se non lo è, per immobili diversi, se non è possibile scaglionare con grande agio le molte visite, .

Si deve poi distinguere tra le **aste già autorizzate**, quelle che non hanno ancora eseguito la pubblicazione e quelle che invece hanno già avuto la pubblicazione sul PVP.

- **Le prime, non ancora pubblicate** dovranno semplicemente essere differite, riscaglionandole con intelligenza e di concerto tra il Curatore e gli ulteriori soggetti ai quali abbia delegato alcune attività nel tempo oltre il 30.06.2020, revocando la pubblicità non ancora eseguita se già disposta. Il curatore potrà procedere in autonomia a tale attività, semplicemente comunicandola al giudice, indicando nel nome del file telematico "rinvio asta coronavirus", così la cancelleria le potrà lavorare con maggiore semplicità.
- **Per le aste per le quali vi è già stata pubblicazione sul PVP e sui siti e giornali**, la sezione si è chiesta se la perdita economica di un rinvio secco era consigliabile e se aveva un significato di fronte ai valori economici che vengono consumati giornalmente dal Covid 19 e, raggiunta la convinzione che non vi è paragone tra i valori in gioco, richiamando l'esigenza di riequilibrare il mercato di cui sopra, si dà quale linea guida l'indirizzo di rinviare anche tali aste, e per migliore organizzazione oltre il 30.06.2020;

**Eccezionalmente, per le aste già pubblicate ove sono state raccolte offerte in busta chiusa numerose**, si dispone di differire solo la data di celebrazione della gara, previa pubblicità solo sui siti e sul PVP per informare i depositanti.

### **C) Istruzioni operative per i curatori:**

Oltre ai rinvii delle udienze che verranno comunicati dai giudici di cui alla prima parte e le linee di condotta per le aste di cui sopra,

si ribadisce che :

1)tutti i termini in scadenza dal 09.03.2020 al 15.04.2020 sono sospesi ( rel. 33, periodiche e non, progetti di liquidazione, supplementi agli stessi, per le verifiche il differimento del deposito dello stato passivo in progetto, ove non già eseguito, sarà collegato alla data del rinvio disposto dal giudice, termini ex art. 110 comma terzo L.F. etc.).

2)I colloqui in Tribunale degli ausiliari, dei professionisti delegati, dei curatori fallimentari, dei commissari giudiziari, dei liquidatori, e in generale dei professionisti con i giudici delegati alle vendite concorsuali sono sospesi.

3)Di conseguenza i curatori provvederanno a formulare e depositare **solo telematicamente** le relative istanze e, in caso di effettive problematiche che verranno rilevate dal GD, verrà fissato (a discrezione del singolo Giudice Delegato) apposito colloquio sulla piattaforma Microsoft TEAMS.

4)Con riferimento a **tutte le udienza fissate dal 16.04.2020 al 30.06.2020**, verranno privilegiate modalità telematiche di svolgimento delle udienze di esame dello stato passivo ed approvazione del rendiconto, attraverso il programma "TEAMS" tramite il seguente collegamento:

#### **LINK PER IL COLLEGAMENTO ALLA STANZA VIRTUALE DEL DOTT. VERNIZZI:**

[https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting\\_MjdhOTJiZTItZDI4Mi00OGJkLWl2ZTYtYzc3MzhIMzYzMmZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%228df10bb4-001b-4015-9737-15476113e02a%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjdhOTJiZTItZDI4Mi00OGJkLWl2ZTYtYzc3MzhIMzYzMmZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%228df10bb4-001b-4015-9737-15476113e02a%22%7d)

#### **LINK PER IL COLLEGAMENTO ALLA STANZA VIRTUALE DELLA DOTT. COLLADET:**

[https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting\\_NjY1ODIwNjItZjU0YS00ZjI5LTk2MWItZjkwYWZlOTNhNDIm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%228df10bb4-001b-4015-9737-15476113e02a%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjY1ODIwNjItZjU0YS00ZjI5LTk2MWItZjkwYWZlOTNhNDIm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%228df10bb4-001b-4015-9737-15476113e02a%22%7d)

Il curatore fallimentare dovrà utilizzare il link indicato per l'accesso alla stanza virtuale del g.d. nella data ed all'ora indicati nel decreto di rinvio o di fissazione udienza.

L'utilizzo del software per l'accesso alla stanza virtuale è gratuito, e non richiede registrazioni, inserimento di credenziali né sottoscrizione di abbonamenti.

Potrà avvenire scaricando M\TEAMS sul proprio personal computer ovvero accedendo via web.

Nel giorno fissato per l'udienza, l'utente dovrà compiere le seguenti operazioni:

- 1) Cliccare sul link indicato per accedere alla stanza virtuale del magistrato;
- 2) Nel caso l'applicazione non sia installata sul pc dell'utente, verrà visualizzata un schermata nella quale sarà possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
  - a) Scaricare il tool di Teams tramite il pulsante "Scarica l'app di Windows" (opzione consigliata);
  - b) Selezionare il pulsante "Partecipa sul Web" (attenzione è preferibile utilizzare uno dei seguenti browser supportati: IE, Chrome, etc)

Se si sceglie di scaricare e installare l'applicazione Teams, dopo il primo avvio potrebbe essere necessario chiudere l'applicazione e cliccare nuovamente sul superiore link;

- 3) Una volta fatta la scelta di cui al punto 2), il professionista potrà accedere inserendo il proprio "Nome e Cognome" nel campo Immetti il nome, che sarà visualizzato al resto dei partecipanti;
- 4) Cliccando su Partecipa il professionista viene inserito nella sala d'attesa virtuale, ove rimarrà in attesa sino a quando il magistrato lo ammetterà nella stanza virtuale (e ciò avverrà all'ora già comunicatavi di udienza, salvi eventuali ritardi imputabili allo svolgimento delle udienze precedenti).

Ciò significa che, a differenza delle istruzioni contenute nella circolare del 12.03.2020, il GD non trasmetterà un'e-mail o altre comunicazioni al Curatore contenente la data e l'ora dell'udienza, ed il link, posto che la data e l'ora sono già contenuti nei decreti di fissazione o di rinvio dell'udienza, mentre il link è quello sopra indicato.

Resta invece l'onere, in capo a ciascun Curatore, di verificare previamente se e quali soggetti intenderanno partecipare all'udienza. In particolare, nella notificazione con cui il curatore comunicherà il rinvio dell'udienza, o con apposita comunicazione ove il rinvio/fissazione d'udienza sia già stato trasmesso, il C.F. avvertirà i destinatari che l'udienza verrà celebrato attraverso l'utilizzo dell'applicativo teams e che pertanto gli interessati dovranno comunicare al Curatore stesso, almeno 6 giorni prima dell'udienza, la loro intenzione di partecipare all'udienza, indicando il relativo indirizzo di posta elettronica ordinaria (NO PEC) di talchè:

- a. qualora nessun interessato (creditori personalmente, difensori dei creditori o fallito) manifesti nei tempi indicati l'intenzione di partecipare all'udienza, il Curatore non dovrà

comunicare alcunchè al GD e si limiterà a collegarsi alla stanza virtuale nella data ed all'ora stabiliti;

b. qualora intendano partecipare all'udienza esclusivamente il Curatore ed i difensori dei creditori, il Curatore sarà tenuto a comunicarlo a mezzo posta elettronica ordinaria al Giudice Delegato indicando esattamente i partecipanti ed il relativo indirizzo di posta elettronica ordinaria **almeno quattro giorni prima dell'udienza**; sarà poi cura del GD trasmettere ai difensori interessati un'e-mail contenente il link per il collegamento;

c. qualora intendano partecipare all'udienza anche le parti personalmente (quali il fallito o i creditori personalmente) il Curatore sarà tenuto a comunicarlo a mezzo e-mail al Giudice Delegato indicando esattamente i partecipanti **almeno quattro giorni prima dell'udienza** e, a seconda del numero di partecipanti, il GD valuterà se rinviare l'udienza o tenerla nelle forme ordinarie.

#### **D) ATTIVITÀ DI APPOSIZIONE DEI SIGILLI E INVENTARIO:**

Per l'apposizione dei sigilli di cui all'art.84 l.fall., trattandosi per sua natura di attività caratterizzata da urgenza, il curatore dovrà procedervi se lo stato dei luoghi consenta il rispetto assoluto delle norme igienico-sanitarie di cui alle ordinanze del Ministero della Salute, dovendo viceversa rinviare le operazioni a data successiva al 15 aprile 2020.

Le attività di inventario sino al 15.4.2020 sono sospese, eccezion fatta per quelle prodromiche all'attività di vendita ex art. 104 ter, c. 7°, l.f., ovvero quando "*dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori?*".

#### **E) ATTIVITÀ DI STIMA DEI BENI:**

L'esperto stimatore potrà procedere allo svolgimento di tutte le attività di controllo della documentazione agli atti del fascicolo telematico, nonché richiedere, ottenere e valutare tutta la documentazione presente presso i Pubblici Uffici, che sia ottenibile con modalità telematica fatte salve, ovviamente, le pur possibili sospensioni dell'attività degli Uffici competenti allo stato non prevedibili.

Sino alla data del 15.4.2020 il Perito Estimatore deve ritenersi comunque esonerato dallo svolgere qualunque attività di accesso presso i Pubblici Uffici.

Sino alla data del 15.4.2020 sarà esonerato dallo svolgere accesso presso il cespite staggito.

#### **F) ATTIVITÀ DI CUSTODIA DEI BENI:**

In linea di massima il curatore è tenuto a proseguire nello svolgimento dell'attività di amministrazione e gestione dei beni acquisiti da ritenersi compatibile con l'attuazione da remoto o comunque tramite attività on-line (*acquisizione canoni locazione, interlocuzione con le parti, controllo della documentazione, presentazione di istanze ecc.*).

Qualora l'immobile o il compendio produttivo custodito minacci pericolo per persone o cose e il curatore ne abbia conoscenza, egli procederà previa rapida ricognizione sui luoghi, a richiedere al Giudice Delegato l'esecuzione, mediante maestranze di propria fiducia, degli interventi indifferibili di messa in sicurezza, assicurandosi che vengano rispettate, nell'esecuzione dei lavori, le prescrizioni sanitarie imposte dalle autorità competenti.

### **G) DECRETI E ATTI PUBBLICI DI TRASFERIMENTO.**

I GD possono continuare ad emettere i decreti di trasferimento, purché il deposito della bozza da parte del professionista delegato e la allegazione dei documenti, avvenga esclusivamente in modalità telematica.

La redazione dell'atto avverrà anche essa in modalità esclusivamente telematica (i delegati trasmetteranno il decreto di trasferimento in formato word all'indirizzo e-mail del giudice competente tramite posta elettronica ordinaria, il quale lo trasferirà poi su consolle depositandolo telematicamente).

Gli adempimenti successivi tra cui registrazione e trascrizione del decreto, saranno curati secondo le modalità già disciplinate dall'ufficio, e limitando, per quanto possibile, l'accesso e la presenza fisica negli uffici preposti.

#### **Utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica dei giudice delegati**

Alla luce dell'uso improprio che molti professionisti fanno dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria dei giudici delegati che, soprattutto nell'ultimo periodo, ha portato a veri e propri blocchi da sovraccarico, si significa quanto segue.

Come specificato in più occasioni, l'indirizzo di posta ordinaria dei giudici delegati doveva essere utilizzata, nel periodo antecedente all'emergenza coronavirus, per anticipare le questioni giuridiche da affrontare in sede di esame dello stato passivo, nonché per fissare gli appuntamenti con i professionisti.

A partire dal 09.03.2020, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria del GD potrà esclusivamente essere utilizzata per comunicare i soggetti diversi dal curatore che intendono partecipare all'udienza trattata attraverso il software teams.

Non poteva né può fungere da strumento attraverso il quale formulare istanze al GD o sollecitare quest'ultimo, in quanto il GD provvede esclusivamente in relazione ad istanze depositate telematicamente e con provvedimenti ivi depositati.

#### **H) Avvertenza per tutti i professionisti**

Qualora per qualsiasi motivo, anche organizzativo interno ai singoli studi professionali, le modalità alternative di svolgimento delle udienze o l'esercizio delle attività nei termini indicati dovesse causare il rischio di assembramenti o impedire il rispetto delle


disposizioni di urgenza emanate ed emanande, sarà cura ed interesse del singolo professionista (difensore, curatore, etc.) chiedere un rinvio al GD.

Manda alla cancelleria per la comunicazione ai soggetti in indirizzo e per la pubblicazione su fallco.

Parma, 27.03.2020

I Giudice Delegati

Dott. Enrico Vernizzi



Dott. Irene Colladot

